

CERTIFICATI DI COMPLIANCE: QUANDO UN “CERTIFICATO” È INGANNEVOLE*

di Maria Elena Greco

Nel mercato europeo sempre più spesso si rinvencono prodotti corredati da documenti denominati “*certificati di compliance*”, “*attestation of compliance*” o “*verification of compliance*”, i quali non sono previsti da alcuna normativa ma, per grafica e contenuti, possono facilmente essere confusi con certificazioni UE di tipo disciplinate dettagliatamente dalla normativa UE. Per meglio chiarire la portata della problematica è opportuno fornire un quadro della normativa europea che disciplina la circolazione nel mercato europeo di determinati tipi di prodotti.

I CERTIFICATI UE DI TIPO

Nell’ambito del processo di un sempre maggior sviluppo del mercato unico europeo, le Istituzioni europee hanno ritenuto necessario assicurare che i prodotti che beneficiano della libera circolazione all’interno dell’Unione soddisfino determinati requisiti minimi per offrire un elevato grado di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché la protezione dei consumatori, dell’ambiente e la sicurezza pubblica¹.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, nei regolamenti europei e nelle direttive di nuovo approccio sono stati introdotti taluni requisiti essenziali di sicurezza, necessari per la commercializzazione di prodotti, quali ad esempio giocattoli, macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, strumenti di misura, apparecchi a gas, prodotti da costruzione, attrezzature a pressione, materiali per atmosfera potenzialmente esplosiva e recipienti semplici a pressione. Per rispettare tali requisiti, il fabbricante può avvalersi del supporto di specifiche norme tecniche elaborate da Organismi di normazione riconosciuti che forniscono indicazioni su come “fabbricare” un prodotto affinché lo stesso possa considerarsi conforme alla normativa di riferimento (in questo caso vi sarà una presunzione di conformità del prodotto alla normativa europea di riferimento).

Per tali prodotti che devono essere commercializzati nell’Unione Europea, anche se provenienti da Paesi terzi, dopo l’esecuzione della valutazione sulla conformità del prodotto, sono previsti una serie di obblighi, in particolare l’apposizione della marcatura CE² e la dichiarazione UE di conformità³, che attestano la conformità del prodotto alla normativa comunitaria di armonizzazione pertinente.

La valutazione della conformità del prodotto alla normativa europea può essere eseguita dal fabbricante o da un organismo notificato⁴, in base a quanto previsto dalle procedure previste dalle singole direttive o regolamenti di riferimento.

La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che prevedono procedure di controllo proporzionate al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Nell’ambito dei vari moduli per la valutazione della conformità del prodotto, si segnala in particolare il modulo B “esame CE per tipo”, ora “esame UE del tipo” a seguito del passaggio da Comunità Europea ad

¹ Considerando n. 1 del Regolamento 765/2008/CE.

² La marcatura CE è una marcatura mediante cui il fabbricante, sotto la propria responsabilità, indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione (Art. 2 e 30 del Regolamento 765/2008/CE).

³ La dichiarazione UE di conformità è la dichiarazione con cui il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dalle direttive o dai regolamenti.

⁴ Ogni Stato Membro ha la responsabilità di notificare gli Organismi di valutazione della conformità accreditati e autorizzati a svolgere le valutazioni di conformità dei prodotti all’interno del proprio territorio nazionale alla Commissione Europea, tramite il sistema informativo elettronico “NANDO” “*New Approach Notified and Designated Organizations*” creato e gestito dalla Commissione Europea. Ad ogni organismo viene poi assegnato un numero identificativo di riferimento.

Unione Europea. Esso rappresenta quella parte di procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un prodotto, verifica con prove tecniche e certifica che il progetto tecnico del prodotto rispetta le prescrizioni della normativa di prodotto ad esso applicabile.

In caso di esito positivo l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato UE di tipo che deve indicare nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità e i dati necessari per identificare il tipo omologato e deve contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

È importante evidenziare che anche i prodotti fabbricati nei Paesi extra UE per essere immessi nel mercato europeo devono avere (ove previsto dalla normativa europea) l'apposizione della marcatura CE e una serie di documenti necessari allo sdoganamento della merce e alla successiva libera circolazione nel mercato UE, tra cui la dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante e il certificato CE o UE di tipo.

I CERTIFICATI DI COMPLIANCE

I certificati di *compliance* vengono emessi da soggetti (a volte si tratta anche di organismi notificati) che esprimono valutazioni di merito per alcuni prodotti su richiesta dei fabbricanti.

Queste certificazioni, rilasciate per lo più a fabbricanti extra-UE, in talune circostanze sono state erroneamente considerate come certificazioni UE di tipo, senza alcuna garanzia sull'effettiva sicurezza del prodotto. Il medesimo fenomeno si è riscontrato anche consultando alcuni dei principali siti internet di e-commerce.

In tal modo si attribuiscono ai prodotti qualificazioni di fatto inesistenti e si ingenerano di conseguenza rischi per i consumatori, nonché un'alterazione del regolare funzionamento del mercato per le categorie di prodotti interessate.

Molteplici sono i fattori che possono confondere sia i fabbricanti sia i consumatori, inducendoli a credere che tali certificati di *compliance* siano certificati UE di tipo. Come nei certificati UE di tipo, infatti, anche nei certificati di *compliance* sono riportate le direttive di prodotto in base alle quali è stato emesso il certificato. A volte sono riportati anche i moduli di valutazione (previsti dalla Decisione CE 768/2008) che dovrebbero essere applicati nell'emissione dei certificati UE di tipo, così come sono indicate le norme tecniche in base alle quali sono state eseguite le valutazioni di conformità e che si trovano anche nei certificati UE di tipo veri e propri.

LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Di recente la Commissione Europea ha chiarito la propria posizione in merito, delineando presupposti e requisiti per l'emissione dei certificati volontari, tra i quali rientrano anche i certificati di *compliance*.

In primo luogo, se la normativa di prodotto non prevede il coinvolgimento di una terza parte nella valutazione di conformità del prodotto, ma l'operatore economico decide di coinvolgere un terzo soggetto, il documento emesso può essere denominato "certificato" solo se l'organismo coinvolto su base volontaria è notificato per quella specifica area.

Un organismo notificato, inoltre, può svolgere delle attività in settori nei quali non è notificato (ad esempio in settori non armonizzati o per prodotti destinati a Paesi terzi), ma deve indicare chiaramente che queste attività sono distinte rispetto a quelle per le quali è notificato. Queste attività, infine, non devono essere svolte in un'area in cui la normativa di prodotto armonizzata richiede che la valutazione di conformità sia eseguita da un organismo notificato.

I certificati di *compliance*, infine, essendo emessi senza aver eseguito la valutazione di conformità del prodotto, non possono riportare la marcatura CE.

IN SINTESI

Come distinguere un certificato UE di tipo da un certificato di *compliance*?

- Solo nei certificati UE di tipo l'organismo notificato certifica che il prodotto, verificato secondo la procedura prevista dalla norma comunitaria armonizzata è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute. Nei certificati di *compliance*, invece, spesso è specificato che il certificato è stato emesso su base volontaria e che il fabbricante è responsabile della marcatura CE e deve rivolgersi ad un organismo notificato se necessario.
- Spesso nei certificati di *compliance* viene specificato che in seguito alla valutazione del fascicolo tecnico, il fabbricante può rivolgersi ad un organismo notificato per la valutazione di conformità del prodotto.
- Come chiarito anche dalla Commissione UE, sui certificati di *compliance* non può essere apposta la marcatura CE.

Certificate of Compliance

No. _____
Test Report / Technical Construction file no. _____

Certificate's Holder: _____

Certification Mark: _____

Product: _____
Model(s): _____

Verification to: Standard: FN ISO 12100:2010, FN A2004-1:2018, EN ISO 10218-1:2011, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019

related to CE Directive(s): 2006/42/EC (Machinery) 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the Certification Mark. The conformity mark alone can be affixed on the product according to the regulation about CE marking and its use.

Additional information and clarification about the Marking:
The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a notified body. This document has been issued on the basis of the regulation on Voluntary Mark for the certification of products.

CE

Issuance date: 20 January 2022
Expiry date: 19 January 2027

Reviewer: _____
Technical expert

Approver: _____

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO
EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Visto / Testato / dalle / verificate / condotte in conformità con: Allegato IV della Direttiva 2014/33/UE
On the basis of our verifications / tested and according to: Annex IV of the Directive 2014/33/EU

Si dichiara che il prodotto: Attesto / Teste mark
is declared that the product: Attesto / Teste mark

Fabbricatore da: Modello / Model

Soddisfa le disposizioni della: Direttiva 2014/33/UE
Meets the requirements of the: Directive 2014/33/EU

Norma di riferimento: EN 81-20/50: 2009
Reference standard:

Questo certificato è emesso da: In qualità di Organismo Notificato per la Direttiva 2014/33/UE -
This certificate is issued by: a Notified Body for the Directive 2014/33/EU identification number

Questo documento è composto da 3 pagine-comparsate / allegato / This document is composed of 3 pages including 1 cover

2021-10-25 2014-04-02
Emissione corrente / Current issue Firma emittente / Issued by

*Articolo pubblicato sul numero di ottobre 2022 della rivista *Mercato e Consumatori*, periodico di informazione sulle attività del Ministero in materia di tutela del mercato e politiche per i consumatori.